

BARRIERANDIA II

“APRI LA CITTÀ”

- *Presentazione di Enzo Monsù* -

CI SENTIAMO TRASCURATI

Scusate, ma... ci sentiamo un po' trascurati! Con l'opuscolo che presentiamo le associazioni che vivono quotidianamente l'esperienza diretta e la prossimità all'handicap vogliono segnalare che, negli ultimi anni, è calata l'attenzione ai bisogni -speciali- delle persone disabili. In particolare s'è consolidata nella coscienza comune la convinzione che le barriere architettoniche hanno costituito un problema nel passato, ora non più.

TRA TANTE URGENZE

Capiamo che ci sono altre urgenze all'ordine del giorno, ma... non è anzitutto per questo, per affrontare insieme i bisogni eccezionali, che ci siamo costituiti in comunità organizzata?!

Far spazio all'handicap solo quando c'è del superfluo da spartire è elemosina umiliante, non fonda nè il diritto di veder soddisfatte le necessità essenziali nè il dovere di ciascuno -anche del disabile- di contribuire secondo le proprie capacità residue.

EPPURE TUTTI POSSIAMO DIVENTARE... “HANDICAPPATI”

Sì, perchè diversamente abili lo siamo anche per natura. Disabili lo siamo potenzialmente se non altro perchè tutti ci invecchiamo e, così, pian piano perdiamo la nostra autonomia e insorgono i bisogni “speciali”. E comunque... basta un attimo, un incidente stradale o di lavoro...

La disabilità fisica sopraggiunta comporta sempre uno stato di crisi: ci si deve adattare psicologicamente alle modificazioni fisiche che il nostro corpo ha subito. E non è facile, anche perchè ostacolati -oggi- dal confronto invadente con le seducenti alternative... in meglio, cioè con i modelli proposti dai mass-media.

...ALMENO FINO ALL'ACCETTAZIONE DI SE'

Intendiamoci: la condizione di handicap, cioè di svantaggio, perdura finchè non accettiamo la nostra condizione di vita. E questo va per tutti: per chi non accetta il proprio fisico come per chi non

accetta il proprio lavoro, il proprio sesso o l'età... perchè fino ad allora resterà squilibrio tra desideri e possibilità di soddisfarli. E anche quando è vinta la battaglia con se stessi, resta il confronto con le barriere esterne.

MA NON NECESSARIAMENTE DISABILITÀ= HANDICAP

Un paraplegico al lavoro dietro ad una scrivania è perfettamente abile; davanti al gradino di una scala la stessa persona diventa handicappata, cioè svantaggiata...

L'HANDICAP SI PUO' RIDURRE

La civiltà si misura sul grado d'attenzione verso gli ultimi; perciò è obiettivo di civiltà ridurre lo stato di svantaggio dei disabili...

LA MOBILITA' FAVORISCE L'INTEGRAZIONE

A partire dagli anni '70 è stato rivoluzionaria l'integrazione dell'handicappato in uno o più contesti: nella famiglia, nella scuola di tutti, nel posto di lavoro...; oggi dobbiamo proporci l'integrazione tra loro, la connessione, degli ambienti di vita del disabile, per consentirgli la relazione, la partecipazione ad attività condivise, la libertà di essere se stesso.

LE BARRIERE ARCHITETTONICHE LA OSTACOLANO

L'ostacolo più grave per l'autonomia restano le barriere architettoniche, insieme alla fruizione dei mezzi pubblici. Ha fatto notizia nel 1999 il caso dello studente anconetano costretto ad essere preso in braccio per andare a far gli esami (di Giurisprudenza all'Università di Perugia) e impossibilitato, una volta laureato, a far pratica per l'inaccessibilità fisica -a detta dell'interessato- di molti studi legali del capoluogo, dello stesso Tribunale Amministrativo Regionale e delle commissioni tributarie: speriamo che -nel frattempo- la situazione sia migliorata!

EPPURE UNA NORMATIVA ANTIBARRIERE ESISTE

La L.104/1992, legge-quadro sull'handicap, ha creato tra l'altro le

condizioni per uniformare le legislazioni locali (si veda l'art. 8 su "interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati...", l'art. 23 su "la rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative", l'art. 26 circa "la mobilità e i trasporti collettivi"...).

Purtroppo, anche nella legislazione successiva e in quella regionale (L.R. 52/90), è mancata spesso l'imposizione di sanzioni e di incentivi a carico degli enti preposti all'attuazione della leggi e abbondano invece espressioni come "possono", "provvedono nei limiti delle risorse ordinarie di bilancio" e simili che, in tempi di risorse ridotte, significano tagli e discrezionalità.

MA NON BASTANO LE BUONE LEGGI: COSA PUO' FARE IL CITTADINO?

Ci vogliono i professionisti che applichino le norme urbanistiche in materia con competenza, scienza e coscienza.

E' indispensabile il contributo di vissuta esperienza delle associazioni dei disabili che non devono né "possono" abituarsi al disagio, come invece sta tornando a succedere diffusamente oggi.

Serve la sensibilità e il talento grafico di un disegnatore umoristico come Massimo Volponi che segnala situazioni e richiama diritti con l'efficacia dell'insegnar diletando.

Ci vuole la responsabilità di ciascun cittadino che, se scopre barriere in un edificio pubblico o privato (progettato, costruito o ristrutturato rispettivamente dopo il 1986 e dopo il 1989), può fare un esposto alla Magistratura.

NUOVI FRONTI SENZA BARRIERE

Mi ha colpito, viaggiando in Internet, il seguente appello di una ragazza disabile a livello motorio: "*rivendico il mio diritto di avere il problema della cellulite e di abbronzarmi come scelta estetica e non solo perchè il sole fa bene alle ossa!*". E' vero, ci sono ambiti della qualità della vita che noi rimuoviamo dal riferimento al disabile: non solo l'estetica, ma anche l'affettività, la sessualità, il matrimonio, la maternità ...E allora non solo edifici pubblici e privati senza barriere, non solo

negozi e teatri, ma anche centri estetici senza barriere!

Nelle piscine pubbliche di Bolzano e Merano esistono dei sollevatori, funzionanti a pressione idrica, che consentono a chiunque di entrare e uscire dall'acqua in completa autonomia: per coglierne il vantaggio si pensi che muoversi in acqua è molto più facile che fuori e così l'acqua spesso rimuove la sensazione di essere disabile. Analogamente vale per un paraplegico l'andare in barca: ma è impossibile salire a bordo di una barca se il porto non dispone di un attracco cosiddetto "a murata", cioè della possibilità d'accostare alla banchina dal lato della fiancata.

Un altro fronte da esplorare è quello dei beni monumentali di valore storico-artistico: la tutela del bene e la sua accessibilità sono valori incompatibili? Uno deve prevalere sull'altro, oppure è possibile comporli? E' il tema -ancora aperto- dell'arte come valore in sè, assoluto, o piuttosto come valore per la vita delle persone, di tutte le persone.

*Buon divertimento con le vignette di Massimo Volponi,
proficua meditazione
e, poi, scelte d'azione conseguenti e solidali.*

Ruote

*Quanta strada
Passata sotto ruote
Di sedie grigie.*

*Quanti pensieri
Innalzati sperando
In nuove concezioni.*

*Quante esistenze
Hanno superato barriere
Vincendo medaglie.*

*Quanto siamo in ritardo
Su macchine veloci
Superati da numerose
Carrozze colorate*

Lucia Treccani

IMPIANTI SPORTIVI

Gli impianti sportivi, dove si svolgono attività sportive e manifestazioni atletiche, come stadi di calcio o di atletica, palazzetti dello sport, piscine etc., devono essere accessibili.

Tale requisito è soddisfatto se sono accessibili gli spazi esterni, ovvero ci sia almeno un percorso di collegamento dalla viabilità pubblica all'accesso dell'edificio; se ci sono dei posti auto riservati, e se sono accessibili tutte le parti dell'edificio.

Per i servizi igienici, il D.M. 236/89 afferma la necessità di un servizio igienico accessibile per ogni piano utile dell'edificio, bene posizionato e facilmente raggiungibile, anche in considerazione di quanto indicato nel D.P.R. 503/96 all'art. 8.



Che vuoi, si son fermati agli
Accessi...
il paragrafo "Utilizzo" un'altra volta!

4.1.2 Pavimenti

Gli zerbini devono essere incassati e le guide solidamente ancorate.



Troppi tappeti... una nuova versione
del "Tappeto volante"...

Art. 25

Treni, stazioni, ferrovie

1. Le principali stazioni ferroviarie devono essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso alle stesse ed ai treni alle persone con difficoltà di deambulazione. In relazione alle specifiche esigenze tecniche degli impianti ferroviari è consentito il superamento, mediante rampe inclinate, anche di dislivelli superiori a m. 3,20. In assenza di rampe, ascensori, o altri impianti necessari per un trasferimento da un marciapiede ad un altro, il disabile su sedia a ruote può utilizzare i passaggi di servizio a raso purché accompagnato da personale di stazione appositamente autorizzato, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
2. Il sistema di chiamata per l'espletamento del servizio di assistenza, previsto dal comma 5 dell'art. 1, deve essere realizzato nelle principali stazioni presenziate dal personale ferroviario, mediante l'attivazione di appositi centri di assistenza opportunamente pubblicizzati.
3. Per consentire la sistemazione del disabile su sedia a ruote all'interno delle carrozze ferroviarie deve essere opportunamente attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione su linee principali.
4. L'ente che gestisce il servizio è tenuto ad evidenziare i treni ed i servizi offerti alla clientela portatrice di handicap, sia nelle stazioni che nel proprio "orario ufficiale".
5. In ogni caso deve essere riservato un numero adeguato di posti a sedere per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Il trasporto gratuito dell'eventuale sedia a ruote è consentito in relazione alle caratteristiche del materiale in composizione al treno.



I bagni negli EUROSTAR senza indicazioni Braille... senza parole

4.2 Spazi Esterni

4.2.1 Percorsi

Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedito capacità motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno, ove previsti.

I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni. La loro larghezza deve essere tale da garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente distanti fra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote.

Quando un percorso pedonale sia adiacente a zone non pavimentate, è necessario prevedere un ciglio da realizzare con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione visiva nonché acustica se percorso con bastone.

Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza o meno di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni cromatiche.

In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, o è interrotto da un passo carrabile, devono predisporre rampe di pendenza contenute e raccordate in maniera continua col piano carrabile, che consentano il passaggio di una sedia a ruote. Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti.

(Per le specifiche vedi 8.2.1).



Sanità
non per tutti...

**Art. 188. - Circolazione e sosta dei veicoli al servizio
di persone invalide**

1. Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonchè la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 65 a euro 262.



Handicappato mentale?
O solito furbo?...

ATTIVITÀ COMMERCIALI

A garantire l'accessibilità dei servizi commerciali non vi è stata che una tarda e limitata azione legislativa in questo importante settore.

Ad affrontare il problema in modo specifico è il D.M.LL.PP. 236/1989.

Esso sancisce il principio generale che *“ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, deve essere adattabile per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l'accessibilità e/o la visitabilità”*, dove per “adattabilità” si intende la possibilità di adattare facilmente e rapidamente l'immobile alle esigenze dell'utente disabile.

Al di là del principio generale sancito, ciò che più interessa è che le sedi e gli impianti produttivi delle aziende o delle imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio devono essere accessibili.



Discriminazioni alle casse... per noi forse c'è una nuova moneta?...

8.1.10 Scale

Le rampe di scale che costituiscono parte comune o siano di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 1,20 m, avere una pendenza limitata e costante per l'intero sviluppo della scala.

I gradini devono essere caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata (pedata minimo di 30 cm): la somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62/64 cm.

Il profilo del gradino deve presentare preferibilmente un disegno continuo a spigoli arrotondati, con sottogrado inclinato rispetto al grado, e formante con esso un angolo di circa 75°-80°.

In caso di disegno discontinuo, l'aggetto del grado rispetto al sottogrado deve essere compreso fra un minimo di 2 cm e un massimo di 2,5 cm.

Un segnale al pavimento (fascia di materiale diverso o comunque percepibile anche da parte dei non vedenti), situato almeno a 30 cm dal primo e dall'ultimo scalino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.

Il parapetto che costituisce la difesa verso il vuoto deve avere un'altezza minima di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di diametro di cm 10.

In corrispondenza delle interruzioni del corrimano, questo deve essere prolungato di 30 cm oltre il primo e l'ultimo gradino. Il corrimano deve essere posto ad una altezza compresa tra 0,90/1 metro.

Nel caso in cui è opportuno prevedere un secondo corrimano, questo deve essere posto ad un'altezza di 0,75 m. Il corrimano su parapetto o parete piena deve essere distante da essi almeno 4 cm.

Le rampe di scale che non costituiscono parte comune o non sono di uso pubblico devono avere una larghezza minima di 0,80 m.

In tal caso devono comunque essere rispettati il già citato rapporto tra alzata e pedata (in questo caso minimo 25 cm), e la altezza minima del parapetto.



Le sedi delle Poste Italiane
sembran fatte... a "posta"!

Art. 4 - Criteri di progettazione per l'accessibilità

4.1.5 Terminali degli impianti

Gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, i regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, nonché i campanelli, pulsanti di comando e i citofoni, devono essere, per tipo e posizione planimetrica ed altimetrica, tali da permettere un uso agevole anche da parte della persona su sedia a ruote; devono, inoltre, essere facilmente individuabili anche in condizioni di scarsa visibilità ed essere protetti dal danneggiamento per urto.

(Per le specifiche vedi 8.1.5)



Drin! Drin! fa il campanello...
Arrivarci sarebbe bello...

Circolazione e sosta: il contrassegno invalidi

Per le “*persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta*” e per i non vedenti è possibile ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto “*contrassegno invalidi*” o “*contrassegno arancione*”. Questo contrassegno previsto dall’art. 381 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni, permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati. La possibilità di ottenere il “*contrassegno invalidi*” è stata successivamente estesa anche ai non vedenti (DPR 503/1996 art. 12 comma XXXXX)
Nel caso di sosta abusiva dei non aventi diritto entro i posti di parcheggio riservati agli invalidi e regolarmente segnalati, gli organi di vigilanza possono rimuovere i veicoli ai sensi del nuovo Codice della Strada (art. 158 comma 2 e 6 e 188 comma 4).



Permessi falsi... il primo clone
non è stata la pecora Dolly...

MARCIAPIEDI

4.2.1 Percorsi

Le eventuali variazioni di livello dei percorsi devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe in presenza o meno di eventuali gradini ed evidenziate con variazioni cromatiche.

In particolare, ogni qualvolta il percorso pedonale si raccorda con il livello stradale, o è interrotto da un passo carrabile, devono predispor-si rampe di pendenza contenute e raccordate in maniera continua col piano carrabile, che consentano il passaggio di una sedia a ruote. Le intersezioni tra percorsi pedonali e zone carrabili devono essere opportunamente segnalate anche ai non vedenti.

(Per le specifiche vedi 8.2.1).



Passaggi pedonali con scale...
Sicuro che diventerà un pilota rally!

Art. 3 - Criteri generali di progettazione

3.1 In relazione alle finalità delle presenti norme si considerano tre livelli di qualità dello spazio costruito.

L'accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato.

La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

L'adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita.



Parcheggi a destra in curva...
Attenti al bottoooooooooo!!!...

Legge 9 gennaio 1989, n. 13

**“Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati.”**

Accessibilità degli esercizi commerciali

Le Barriere Architettoniche, rappresentano gli ostacoli fisici che limitano o il più delle volte impediscono a chiunque si trovi in situazione di svantaggio fisico e sensoriale, di poter fruire di luoghi o spazi pubblici e privati.

Eliminare le barriere architettoniche, significa quindi rendere agevole e vivibile lo spazio urbano, per chiunque sia temporaneamente o permanentemente in situazione di disabilità fisica e sensoriale.

Nella realizzazione o ristrutturazione di un edificio le linee guida che devono essere seguite sono volte a garantire i requisiti di: Accessibilità, Adattabilità e Visitabilità.



Qui solo la pazienza potrei
risparmiare... ma l'ho finita!!!

4.2.1 Percorsi

I percorsi devono presentare un andamento quanto più possibile semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso ed essere privi di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che riducano la larghezza utile di passaggio o che possano causare infortuni. La loro larghezza deve essere tale da garantire la mobilità nonché, in punti non eccessivamente distanti fra loro, anche l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote.

(Per le specifiche vedi 8.2.1).



Marciapiede rotto... Beati i canguri!

4.2.2 Pavimentazione

La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucchiolabile.

Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.

I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo, rispetto a ruote, bastoni di sostegno, e simili.

(Per le specifiche vedi 8.2.2).



Piazze con sampietrini rotti
e non solo.
Veri trabocchetti per i vecchietti...

Servoscala e piattaforma elevatrice

4.1.13 Per servoscala e piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature atte consentire, in alternativa ad un ascensore o rampa inclinata, il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori negli interventi di adeguamento o per superare differenze di quota contenute.

Fino all'emanazione di una normativa specifica, le apparecchiature stesse devono essere rispondenti alle specifiche di cui al punto 8.1.13; devono garantire un agevole accesso e stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e agevole manovrabilità dei comandi e sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l'apparecchiatura in movimento.

A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi anticaduta, anticesoimento, antischiacciamento, antiurto e di apparati atti a garantire sicurezze di movimento, meccaniche, elettriche e di comando.

NON
UTILIZZARE
SENZA
L'ADDETTO



Ma quando non c'è nessuno?...

Art. 5 - Criteri di progettazione per la visitabilità

5.2 Sale e luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione.

Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli, almeno una zona deve essere agevolmente raggiungibile, anche dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria, mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe, ovvero mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento.

Qualora le attività siano soggette alla vigente normativa antincendio, detta zona deve essere prevista in posizione tale che, nel caso di emergenza, possa essere agevolmente raggiunta una via di esodo accessibile o un “luogo sicuro statico”.

In particolare, la sala per riunione, spettacolo e ristorazione deve:

- essere dotata di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad almeno due posti per ogni 400 o frazione di 400 posti, con un minimo di due;
- essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati per le persone su sedia a ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;
- essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico e, ove previsti, al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio con relativo servizio igienico.

Nelle sale per la ristorazione, almeno una zona della sala deve essere raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato con rampe, dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria e deve inoltre essere dotata di almeno uno spazio libero per persone su sedia a ruote.

Questo spazio deve essere predisposto su pavimento orizzontale e di dimensione tale da garantire la manovra e lo stazionamento di una sedia a ruote;

- deve essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico.

Per consentire la visitabilità nelle sale e nei luoghi per riunioni, spettacoli e ristorazione si devono rispettare quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, che sono atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.



Al cinema... Più che un film in prima visione, per me solo la televisione...

Art. 24

Tranvie, filovie, linee automobilistiche, metropolitane

1. Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, metropolitano, devono essere riservati a persone con limitate capacità motorie deambulanti almeno tre posti a sedere in prossimità della porta di uscita.
2. Alle persone con ridotta capacità motoria è consentito l'accesso dalla porta di uscita.
3. All'interno di almeno un'autovettura del convoglio deve essere riservata una piattaforma di spazio sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di sedia a ruote, senza intralciare il passaggio.
4. Tale spazio riservato deve essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della sedia a ruote.
5. Nelle stazioni metropolitane devono essere agevolati l'accesso e lo stazionamento su sedia a ruote, anche con l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle persone non deambulanti di accedere con la propria sedia a ruote al piano di transito della vettura della metropolitana.
6. I veicoli adibiti al trasporto in comune di persone su strada ad uso pubblico devono rispondere alle caratteristiche costruttive di cui al decreto del Ministro dei trasporti 18 luglio 1991.



Marciapiede troppo basso...
Indovina: dove appoggia la pedana?

Art. 8 - Specifiche funzionali e dimensionali

8.1.4 *Arredi fissi*

Apparecchiature automatiche di qualsiasi genere ad uso del pubblico, poste all'interno o all'esterno di unità immobiliari aperte al pubblico, devono, per posizione, altezza e comandi, poter essere utilizzate da persona su sedia a ruote.

A tal fine valgono le indicazioni di cui allo schema del punto 8.1.5 per quanto applicabili.



Sportelli Bancomat inaccessibili...
Forse è più facile fare una rapina!

4.1.13 Servoscala e piattaforma elevatrice

Per servoscala e piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature atte consentire, in alternativa ad un ascensore o rampa inclinata, il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Tali apparecchiature sono consentite in via alternativa ad ascensori negli interventi di adeguamento o per superare differenze di quota contenute.

Fino all'emanazione di una normativa specifica, le apparecchiature stesse devono essere rispondenti alle specifiche di cui al punto 8.1.13; devono garantire un agevole accesso e stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e agevole manovrabilità dei comandi e sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l'apparecchiatura in movimento.




Sottopassaggi con scale...
Qui si può scegliere: rotolare
o farsi investire...

4.2.3 *Parcheggi*

Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.

Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14.

(Per le specifiche vedi 8.2.3).



Parcheeggi H inaccessibili... è un rebus! "Come parcheggiare?"...

Art. 3 - Criteri generali di progettazione

- 3.2 L'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:
- a) *gli spazi esterni*; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali;
 - b) *le parti comuni*.

Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all'istallazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro istallazione in un tempo successivo.



Uffici funzionali... finalmente!
Una BATTAGLIA VINTA!

4.1.6 Servizi igienici


Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari.

Deve essere garantito in particolare:

- lo spazio necessario per l'accostamento laterale della sedia a ruote alla tazza e, ove presenti, al bidet, alla doccia, alla vasca da bagno, al lavatoio alla lavatrice;
- lo spazio necessario per l'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo, che deve essere del tipo a mensola;
- la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto in prossimità della tazza e della vasca.

Si deve dare preferenza a rubinetti con manovra a leva e, ove prevista, con l'erogazione dell'acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici, e a porte scorrevoli o che aprono verso l'esterno.

(Per le specifiche vedi 8.1.6).



Alla toilette... Ne basterebbe una...
accessibile a tutti!

4.1 Unità ambientali e loro componenti.

4.1.1 Porte

Le porte di accesso di ogni unità ambientale devono essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari.

Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti, con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.

Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione, purché questi siano contenuti e tali comunque da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote.

Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere tale da consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali. Sono da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente curvate ed arrotondate.

(Per le specifiche vedi 8.1.1)

PING

LOCALE NON
ACCESSIBILE
AI DISABILI

SHOP



Barriere nei negozi... Vuoi vedere
che i nostri Euro non son veri!...

5.3 Strutture ricettive

Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due unità.

Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive si devono rispettare le prescrizioni di cui i punti 4.1, 4.2, e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici.



Camping con barriere...
Vacanza? Escursione?
No missione impossibile!

4.1 Unità ambientali e loro componenti.

4.1.1 Porte

Le porte di accesso di ogni unità ambientale devono essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari.

Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti, con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.

Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione, purché questi siano contenuti e tali comunque da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote.

Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere tale da consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali. Sono da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente curvate ed arrotondate.

(Per le specifiche vedi 8.1.1)



Uscite di sicurezza con gradini...
Va in scena l'"Arrosto"!

4.2 Spazi Esterni

4.4 *Strutture Sociali*

Nelle strutture destinate ad attività sociali come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive, devono essere rispettate quelle prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2 e 4.3, atte a garantire il requisito di accessibilità. Limitatamente ai servizi igienici, il requisito si intende soddisfatto se almeno un servizio igienico per ogni livello utile dell'edificio è accessibile alle persone su sedia a ruote. Qualora nell'edificio, per le dimensioni e per il tipo di afflusso e utilizzo, debbano essere previsti più nuclei di servizi igienici, anche quelli accessibili alle persone su sedia a ruote devono essere incrementati in proporzione.



Barriere nelle scuole... incentivi all'ignoranza e all'emarginazione

4.2.3 *Parcheggi*

Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.

Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14.

(Per le specifiche vedi 8.2.3).



Parcheeggi H al lato sbagliato della strada... trappola tra lo smog!

Art. 13 - Norme generali per gli edifici

1. Le norme del presente regolamento sono riferite alle generalità dei tipi edilizi.
2. Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
3. Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici, il necessario requisito di accessibilità si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
4. Per le modalità di misura dei componenti edilizi e per le caratteristiche degli spazi di manovra con la sedia a ruote valgono le norme stabilite al punto 8.0 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.



Metaldetector e protesi... ma per pagar la rata dovrò entrar a rate?

Art. 4 - Criteri di progettazione per l'accessibilità

4.1 Unità ambientali e loro componenti

4.1.1 Porte

Le porte di accesso di ogni unità ambientale devono essere facilmente manovrabili, di tipo e luce netta tali da consentire un agevole transito anche da parte di persona su sedia a ruote; il vano della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari.

Occorre dimensionare adeguatamente gli spazi antistanti e retrostanti, con riferimento alle manovre da effettuare con la sedia a ruote, anche in rapporto al tipo di apertura.

Sono ammessi dislivelli in corrispondenza del vano della porta di accesso di una unità immobiliare, ovvero negli interventi di ristrutturazione, purché questi siano contenuti e tali comunque da non ostacolare il transito di una persona su sedia a ruote.

Per dimensioni, posizionamento e manovrabilità la porta deve essere tale da consentire una agevole apertura della/e ante da entrambi i lati di utilizzo; sono consigliabili porte scorrevoli o con anta a libro, mentre devono essere evitate le porte girevoli, a ritorno automatico non ritardato e quelle vetrate se non fornite di accorgimenti per la sicurezza. Le porte vetrate devono essere facilmente individuabili mediante l'apposizione di opportuni segnali. Sono da preferire maniglie del tipo a leva opportunamente curvate ed arrotondate.

(Per le specifiche vedi 8.1.1)



Uscite di sicurezza ed uscite per disabili ostruite... AMEN...

Art. 8 - Specifiche funzionali e dimensionali

8.1.4 *Arredi fissi*

Almeno uno sportello deve avere il piano di utilizzo per il pubblico posto ad altezza pari a 0,90 m dal calpestio della zona riservata al pubblico.

Nei luoghi aperti al pubblico nei quali il contatto con il pubblico avviene mediante bancone continuo, almeno una parte di questo deve avere un piano di utilizzo al pubblico posto ad un'altezza pari a 0,90 m da calpestio.



Ma?! Sarà mica un marziano?...
Sportelli delle banche troppo alti...

8.1.11 Rampe

Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione.

La larghezza minima di una rampa deve essere:

- di 0,90 m. per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
- di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone. Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l'ingombro di apertura di eventuali porte.

Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non piano, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.

La pendenza delle rampe non deve superare l'8%.

Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa.

In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione del seguente grafico.



Scivoli troppo ripidi... Per fortuna
sono un tipo molto equilibrato!

Circolazione di veicoli in zone a traffico limitato o per la sosta in spazi riservati.

Per quanto riguarda i portatori di handicap motorio, la disciplina di riferimento è costituita dagli articoli 7, comma 4, e 188 del nuovo codice della strada (d.lg. 30 aprile 1992, n. 285), dall'articolo 381 del relativo regolamento di attuazione (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) e dagli articoli 11 e 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (in materia di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici, spazi e servizi pubblici) L'articolo 7, comma 4, prevede che, nel caso di imposizione di *“obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente”* alla circolazione *“possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni o cautele”* per quanto riguarda invece i divieti o le limitazioni alla sosta, possono essere concessi permessi ai veicoli utilizzati *“da persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale”*.



Piazze inaccessibili:
Col binocolo... che entro in piazza!

5.4 Luoghi per il culto

I luoghi per il culto devono avere almeno una zona della sala per le funzioni religiose in piano, raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato tramite rampe.

A tal fine si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1, 4.2,e 4.3, atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito specifico.



In chiesa... perché non segnalare...
l'accessibilità a tutti?

8.1.11 Rampe

Non viene considerato accessibile il superamento di un dislivello superiore a 3,20 m ottenuto esclusivamente mediante rampe inclinate poste in successione.

La larghezza minima di una rampa deve essere:

- di 0,90 m. per consentire il transito di una persona su sedia a ruote;
- di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone.

Ogni 10 m di lunghezza ed in presenza di interruzioni mediante porte, la rampa deve prevedere un ripiano orizzontale di dimensioni minime pari a 1,50 x 1,50 m, ovvero 1,40 x 1,70 m in senso trasversale e 1,70 m in senso longitudinale al verso di marcia, oltre l'ingombro di apertura di eventuali porte.

Qualora al lato della rampa sia presente un parapetto non piano, la rampa deve avere un cordolo di almeno 10 cm di altezza.

La pendenza delle rampe non deve superare l'8%.

Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo lineare effettivo della rampa.

In tal caso il rapporto tra la pendenza e la lunghezza deve essere comunque di valore inferiore rispetto a quelli individuati dalla linea di interpolazione del seguente grafico.



Balaustre troppo basse...
Ma forse non sarò all'altezza...

4.1.10 Scale

Le scale devono presentare un andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo. Ove questo non risulti possibile è necessario mediare ogni variazione del loro andamento per mezzo di ripiani di adeguate dimensioni. Per ogni rampa di scale i gradini devono avere la stessa alzata e pedata. Le rampe devono contenere possibilmente lo stesso numero di gradini, caratterizzati da un corretto rapporto tra alzata e pedata.

Le porte con apertura verso la scala devono avere uno spazio antistante di adeguata profondità.

I gradini delle scale devono avere una pedata antisdrucchiolevole a pianta preferibilmente rettangolare e con un profilo preferibilmente continuo a spigoli arrotondati.

Le scale devono essere dotate di parapetto atto a costituire difesa verso il vuoto e di corrimano. I corrimano devono essere di facile prendibilità e realizzati con materiale resistente e non tagliente.

Le scale comuni e quelle degli edifici aperti al pubblico devono avere i seguenti ulteriori requisiti:

- 1) la larghezza delle rampe e dei pianerottoli deve permettere il passaggio contemporaneo di due persone ed il passaggio orizzontale di una barella con una inclinazione massima del 15% lungo l'asse longitudinale;
- 2) la lunghezza delle rampe deve essere contenuta; in caso contrario si deve interporre un ripiano in grado di arrestare la caduta di un corpo umano;
- 3) il corrimano deve essere installato su entrambi i lati;
- 4) in caso di utenza prevalente di bambini si deve prevedere un secondo corrimano ad altezza proporzionata;
- 5) è preferibile una illuminazione naturale laterale. Si deve dotare la scala di una illuminazione artificiale, anche essa laterale, con comando individuabile al buio e disposto su ogni pianerottolo;
- 6) Le rampe di scale devono essere facilmente percepibili, anche per i non vedenti.

(Per le specifiche vedi 8.1.10).

Centro Servizi
Volontariato



Ma pure voi?!

PARCHEGGI DISABILI

Che dice il Codice della Strada?

Art. 40 - Regolamento di Attuazione - seconda parte

Art. 149 (Art. 40 Cod. str.)

Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata.

1. La delimitazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l'inizio, la fine o la suddivisione degli stalli entro i quali dovrà essere parcheggiato il veicolo.
2. La delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce è obbligatoria ovunque gli stalli siano disposti a spina (con inclinazione di 45° rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli) ed a pettine (con inclinazione di 90° rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli); è consigliata quando gli stalli sono disposti longitudinalmente (parallelamente all'asse della corsia adiacente agli stalli).
3. I colori delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta sono:
 - a. *bianco* per gli stalli di sosta non a pagamento;
 - b. *azzurro* per gli stalli di sosta a pagamento;
 - c. *giallo* per gli stalli di sosta riservati.
4. Gli stalli di sosta riservati devono portare l'indicazione, mediante iscrizione o simbolo, della categoria di veicolo cui lo stallo è riservato.
5. Gli stalli di sosta riservati alle persone invalide devono essere delimitati da strisce gialle e contrassegnati sulla pavimentazione dall'apposito simbolo; devono, inoltre, essere affiancati da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del veicolo nonché la manovra di entrata e di uscita dal veicolo, ovvero per consentire l'accesso al marciapiede.



Parcheeggi H in salita: ma tra gli autoaccessori ci sarà la piccozza?


4.2.2 Pavimentazione

La pavimentazione del percorso pedonale deve essere antisdrucchiolabile.

Eventuali differenze di livello tra gli elementi costituenti una pavimentazione devono essere contenute in maniera tale da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote.

I grigliati utilizzati nei calpestii debbono avere maglie con vuoti tali da non costituire ostacolo o pericolo, rispetto a ruote, bastoni di sostegno, e simili.

(Per le specifiche vedi 8.2.2).



Le grate nei marciapiede... trappole
per ombrelli, tacchi e bastoni...

Vignette per riflettere

Sarà perchè riguarda i dipendenti della Regione?



Occhio non vede...
cuore non duole...

Ritirare i pacchi postali è per molti ma non per tutti.



Barriere alle Poste... il regalo di
Natale lo prendo a Pasqua

Posteggio all'ospedale Umberto I° a Torrette; perché non usare due cabine, come in autostrada, una per entrare con ritiro cartellino ticket, un'altra per uscire per pagamento sosta e controllo esenzione Ticket?



Parcheeggi gratis per disabili ma...
è tutto sbagliato, tutto da rifare...

Forse è più semplice chiedere ad un passante.



Buche e sampietrini... nel percorso
vince chi non si infortuna!

Causa troppe barriere è più tranquillo rimanere a casa:
e pensare che si parla tanto di mobilità.



Genitori apprensivi... anche stasera
non passo la barriera!

Perchè il disabile non può essere trasportato con auto irriconoscibili?
E la privacy?



I taxi sanitari sono... indistinguibili,
"alla faccia della privacy"!

Un suggerimento per le persone non udenti e per distratti.




Quando sentire non basta
dare "all'occhio" la sua parte...

E pensare che Gesù Cristo ha detto che tutti sono ammessi
alla Sua presenza.



Chiese con scale...
divino quel gradino...

Forse perché si sentono anch'essi disabili? O perché, dipendenti della Sanità, credono di averne diritto?



Parcheeggi riservati occupati da
dipendenti pubblici...
A ognuno il suo!

Entrare o non entrare... questo è il problema.



Porte girevoli... Eccola qua!
La vera roulette russa...

I politici si ricordano dei disabili solo sotto le elezioni,
chissà perché non prima?



Sedi politiche inaccessibili... voti sî,
ma chi abatterà tutte le barriere?

Uffici pubblici accessibili a tutti.



Uffici in salita... ma che crudeltà
questa Sanità!

Perché non farsi consigliare dalle categorie degli Handicappati per
l'acquisto di nuovi automezzi pubblici?



Scale troppo ripide...
Olimpiadi della terza età...

Perché non scegliere sale a portata di tutti?




Palchi non accessibili...
E se provassi con la catapulta?!

Non sapete che fare sport fa bene?



Uffici inaccessibili... mi sa che telefono e li rassicuro... non pago!

L'importante è pagare, ci vogliamo creare dei problemi?



Cartelli al centro del marciapiede...
per slalom speciali
e stop cruenti per non vedenti...

Ma i marciapiedi non sono per tutti?



Parcheggi sul marciapiede...
Abili ad annullare i disabili...

E poi ci lamentiamo che al verde non ci pensa mai nessuno.



Vie d'accesso ostruite da vasi...
Sarà un'entrata o una Via Crucis?

Ma le le Banche non sono edifici aperti a tutti?



Porte di sicurezza... per i facoltosi
ma non di tutte le taglie...

Le barriere sono state create per non affollare gli ospedali.




Barriere davanti alle uscite H:
libero accesso o libero decesso?

Erano terminati i fondi.



Marciapiede senza scivoli... Si sa
quando si sale, ma non se si scende

Finalmente una possibilità di entrare senza barriere.
Perché crearsi dei problemi per un po' d'erba?



Ambulatori vanto della Sanità...
che non se po' usà...

Gli arredi urbani mica possono essere per tutti.
Diamo spazio all'inventiva degli architetti.



Architettura poco funzionale...
Sei sicuro che adesso
ci si siede così?

RINGRAZIAMENTI

La Delegazione Anglat-Marche (Associazione Nazionale Guida Legislazione Andicappati Trasporti), ringrazia le associazioni: Centro H, Il Tribunale della Salute, il C.S.V. (Centro Servizi per il Volontariato), la II^a Circostrizione, l'Ing. Marco Tittarelli, il Prof. Enzo Monsù, il C.O.M. (Centro Ortopedico Marchigiano), il Sig. Massimo Volponi e la giornalista Lucia Treccani, che con la loro disponibilità e sensibilità hanno permesso la realizzazione di questo lavoro.

Queste vignette sono state realizzate per evidenziare ancora una volta le normative dei vari Decreti Ministeriali, che se venissero applicate con maggiore attenzione, aprirebbero la città a tutti.

Il Delegato Anglat - Marche
Enzo Baldassini